



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

COMMISSIONE RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

1^a seduta: martedì 28 febbraio 2023

Presidenza del presidente della 7^a Commissione MARTI

INDICE**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7
BUCALO (FdI)	7
D'ELIA (PD-IDP)	7
OCCHIUTO (FI-BP-PPE), relatore	3
RUSSO (FdI), relatore	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 236.

Ha facoltà di parlare il relatore per la 7^a Commissione, senatore Occhiuto.

OCCHIUTO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in questione è in linea con i seguenti principi di rilevanza costituzionale: l'inclusione e la tutela del segmento della popolazione scolastica con determinate difficoltà, nonché l'uguaglianza, che esige per tutti i territori dello Stato medesimi livelli di qualità del servizio. Il provvedimento in esame disciplina l'inserimento degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito, mentre la normativa vigente demanda l'attivazione di tale figura agli enti locali, ed affianca tale figura a quella dei docenti di sostegno.

L'articolo 1 del disegno di legge reca alcune novelle alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La novella di cui al comma 1, lettera *a*), prevede, per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, il trasferimento dall'ambito degli enti locali a quello del suddetto Ministero.

Le novelle di cui alla lettera *b*), numeri 1) e 2), dello stesso articolo 1, comma 1, inseriscono la figura degli assistenti in oggetto nella composizione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) e del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GIT, in base alla normativa vigente, è previsto per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, ed è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione (anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale) e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GLI, in base alla normativa vigente, è previsto a livello di ciascuna istituzione scolastica ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno – ed eventualmente da personale

amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) –, nonché da specialisti dell'azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica; nell'ambito di tale composizione, la novella dispone l'inserimento degli assistenti in esame, nonché degli specialisti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio.

Ricordo che sia il GIT che il GLI hanno la loro specifica rilevanza, supportando le istituzioni scolastiche e il personale docente a vari livelli, sia per la definizione dei Piani educativi individualizzati (PEI), sia per la realizzazione del Piano per la inclusione, cioè gli strumenti elaborati, in una dimensione di corresponsabilità tra le varie professionalità della scuola, affinché questa sia il più inclusiva possibile pur in presenza di situazioni critiche.

L'articolo 2 del disegno di legge, composto da un unico comma, reca « Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità », incidendo, nello specifico: alla lettera *a*), sull'articolo 3 del predetto decreto legislativo; alla lettera *b*), sull'articolo 7 dello stesso; alla lettera *c*), sull'articolo 10; alla lettera *d*), sull'articolo 13, comma 2; alla lettera *e*), sull'articolo 16.

La lettera *a*) reca quattro novelle all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di prestazioni e competenze. Una prima novella integra il comma 2, lettera *a*), del suddetto articolo 3, prevedendo che lo Stato provveda all'assegnazione nella scuola statale oltre che dei docenti per il sostegno didattico – come previsto a legislazione vigente – anche degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. È questa la disposizione che sottrae agli enti locali una competenza che – prosegue l'oratore – è esercitata dagli stessi con livelli di qualità non uniformi sul territorio nazionale, anche in ragione delle difficoltà finanziarie in cui versano i medesimi enti. Inoltre, dalla formulazione della disposizione (con particolare riferimento all'espressione « oltre che dei docenti per il sostegno didattico »), emerge con chiarezza che la figura dell'insegnante di sostegno e la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione sono ben distinte.

Con un'ulteriore novella, si abroga la lettera *a*) del comma 5 del medesimo articolo 3. Tale lettera prevede – a legislazione vigente – che gli enti territoriali provvedano ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici.

La lettera *b*) reca due novelle all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di PEI; nello specifico: *i*) modifica il comma 2, lettera *d*), prevedendo che gli interventi di inclusione nell'ambito della classe e in progetti specifici, indicati dal PEI, siano svolti oltre che dal personale docente – come previsto a legislazione vigente – anche dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione. La novella dispone, inoltre, che il PEI indichi la proposta del numero di ore di assistenza per

l'autonomia e la comunicazione, e non più – come previsto attualmente – la proposta « delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli *standard* qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3 »; ii) integra il comma 2-*ter* del citato articolo 7. Tale comma prevede – a legislazione vigente – che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento dell'*handicap* di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al medesimo articolo 7 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. La novella in commento prevede che tale decreto definisca anche le modalità per l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

La lettera c), poi, reca due novelle all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno. In particolare, la prima novella integra il comma 1 del suddetto articolo 10. Tale comma prevede – a legislazione vigente – che il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolti le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invii all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. La novella in commento prevede che il dirigente scolastico invii al medesimo ufficio scolastico regionale anche la richiesta complessiva dei posti di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. La seconda novella al richiamato articolo 10 incide sul comma 2 del medesimo articolo, prevedendo che l'ufficio scolastico regionale assegni le risorse nell'ambito non solo di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno ma anche nell'ambito delle omologhe risorse relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

La lettera d) integra l'articolo 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, prevedendo che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuino le attività rivolte non solo ai docenti – come previsto a legislazione vigente – ma anche agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

La lettera e), infine, inserisce il comma 1-*bis* nell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017. Il nuovo comma prevede che le disposizioni sull'istruzione domiciliare previste dal medesimo articolo 16 si applichino anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

Le ultime innovazioni citate sono tutte figlie dello stesso concetto, cioè l'inserimento del nuovo profilo professionale nei ruoli del Ministero dell'istruzione, da non confondersi quindi con l'insegnante di sostegno che va a collocarsi tra personale docente e personale tecnico-amministrativo. La logica conseguenza di sottrarre la competenza, secondo il sistema

vigente, agli enti locali, per evitare la conseguente disomogeneità dei livelli qualitativi, impone la creazione di uno specifico ruolo professionale che sarà riempito secondo i percorsi di stabilizzazione cui di seguito accennerà il collega Russo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la 10^a Commissione, senatore Russo.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo finale del disegno di legge, cioè l'articolo 3, sostanzialmente disciplina il percorso virtuoso di stabilizzazione di tutto questo personale, che, appunto, negli anni è stato variamente impiegato attraverso le cooperative, attraverso assunzioni dirette negli istituti scolastici (insomma, un personale di varia origine) e ne individua le caratteristiche per cui rientrano nel ruolo nazionale e ne fissa anche le competenze con precisione.

In particolare, quindi, si prevede lo svolgimento di una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per l'assunzione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito dei soggetti che già svolgono le funzioni di assistente per l'autonomia e la comunicazione. La procedura deve essere indetta dal Ministero entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e svolgersi su base regionale. Alla procedura, ai sensi dei commi 2 e 3, possono partecipare i soggetti che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche pubbliche e che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e dell'attestazione di una formazione nella lingua italiana dei segni non inferiore a 900 ore. Quest'ultimo requisito non si applica per gli assistenti per il metodo di lettura e di scrittura Braille e per gli assistenti degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, per i quali si richiede, rispettivamente, l'attestazione di una formazione nel suddetto metodo non inferiore a 900 ore e uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo-comportamentali, ovvero della comunicazione aumentativa e alternativa. Nell'ambito della procedura concorsuale su base regionale in oggetto, i candidati sono collocati in una graduatoria di merito su base provinciale.

Al comma 5 si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, ivi comprese quelle attinenti all'esame orale, dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e dei criteri di valutazione dei titoli.

Da ciò si evince, pertanto, che il percorso di internalizzazione degli assistenti alla comunicazione è un tema rilevante, perché troppe problematiche limitano un servizio che, seppur presente e garantito, non consente un reale supporto alle esigenze degli alunni con disabilità. Le condizioni attuali non permettono ai professionisti che hanno maturato una

corretta esperienza sul campo di svolgere la propria attività in modo stabile. Ciò impedisce l'efficacia del servizio stesso, perché i professionisti con le giuste competenze sono costretti a dedicarsi ad altro di più stabile e sicuro.

In conclusione, con questa norma non andiamo solo a focalizzare la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, ma andiamo anche a specificare bene i requisiti, per cui si crea di fatto un comparto del personale specializzato: 36 mesi di esperienze nel campo come requisito di ingresso (non sono pochi) e il possesso di attestati ben precisi. In questo momento infatti, molto spesso, anche col meccanismo dell'intermediazione delle cooperative e degli enti del terzo settore, non sempre c'è stata omogeneità di qualifiche professionali, tema che sta molto a caro anche ai genitori degli alunni, che infatti molto spesso hanno preferito forme di accreditamento che consentivano di scegliere direttamente l'assistente a cui affidare il proprio figlio.

BUCALO (*Fdl*). Signor Presidente, in qualità di prima firmataria del disegno di legge in titolo, rivolgo un sentito ringraziamento ai relatori per la completezza delle relazioni svolte.

D'ELIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, avrei molte cose da dire, essendo questo un tema molto rilevante. Ho fatto l'assessore comunale nei temi del sociale e ho gestito a Roma tutta la questione dei bandi e dell'accreditamento.

Quindi, rimandiamo la discussione generale, ma penso che le audizioni vadano fatte, perché questo è un tema che riguarda i Comuni e l'ambito del sociale ed è molto discutibile l'idea di portare tutto questo nell'organico del Ministero dell'istruzione e del merito. Penso che dobbiamo sentire i Comuni, le cooperative e i soggetti coinvolti.

Chiedo che le Commissioni riunite possano svolgere un ciclo di audizioni al fine di acquisire elementi istruttori prima dell'avvio della discussione generale.

PRESIDENTE. D'intesa con la senatrice Cantù, vice presidente della 10^a Commissione permanente, propongo di fissare per le ore 18 di lunedì 6 marzo il termine per la trasmissione di eventuali proposte riguardanti soggetti da audire sul provvedimento in titolo.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

